

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

Il Giudice di Pace di Roma, I sezione civile, Avv. Fabrizio Carlesimo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 6666 Ruolo Affari Civili dell'anno 2023

PROMOSSA DA

SOCIETA' PROCURATRICE, in persona del legale rapp.te, in qualità di procuratrice di CLIENTE N.1, CLIENTE N.2, CLIENTE N.3, CLIENTE N.4, CLIENTE N.5, CLIENTE N.6, CLIENTE N.7, CLIENTE N.8, CLIENTE N.9, CLIENTE N.10, CLIENTE N.11, CLIENTE N.12, CLIENTE N.13, CLIENTE N.14, CLIENTE N.15, rapp.ta e difesa dall'avv. OMISSIS ed elette dom.ta in OMISSIS;

Attore

CONTRO

BANCA

in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv. OMISSIS elettivamente dom.ta in OMISSIS;
Convenuto

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI: all'udienza del 17/10/2023, come da verbale in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice deduceva che CLIENTE N.1, in data 01/08/18 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 385,00 ciascuna, il prestito era stato estinto il 31/08/22, con rimborso di 0; che CLIENTE N.2, in data 29/07/17 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 233,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 31/10/21, con rimborso di euro 0; che CLIENTE N.3, in data 06/11/22 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 487,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 31/07/14, con rimborso di euro 4.298,79; che CLIENTE N.4, in data 20/06/11 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 277,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 31/10/15, con rimborso di euro 363,87; che CLIENTE N.5, in data 02/03/18 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 360,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 31/03/22, con rimborso di euro 0; che CLIENTE N.6, in data 24/09/12 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 249,00 ciascuna, il prestito era stato estinto il 30/04/17, con rimborso di 513,61; che CLIENTE N.7, in data 16/04/15 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx da rimborsare mediante il pagamento di n, 120 rate da euro 235,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 30/06/19, con rimborso di euro 124,56; che CLIENTE N.8, in data 15/12/11 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 250,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 29/02/16, con rimborso di euro 666,35; che CLIENTE N.9, in data 24/03/11 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 263,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 31/08/15, con rimborso di euro 415,80; che CLIENTE N.10, in data 12/03/14 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 181,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 31/12/18, con rimborso di euro 162,74; che CLIENTE N.11, in data 22/10/15 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxxx da

rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 300,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 31/03/22, con rimborso di euro 77,85; che CLIENTE N.12, in data 12/05/17 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 215,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 31/07/21, con rimborso di euro 0; che CLIENTE N.13, in data 07/02/13 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. xxxx da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da euro 182,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 30/04/18, con rimborso di euro 520,12; che CLIENTE N.14, in data 24/02/14 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 613738 da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da 258,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 30/11/18, con rimborso di € 201,79; che CLIENTE N.15, in data 07/03/14 aveva sottoscritto con la convenuta contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 614564 da rimborsare mediante il pagamento di n. 120 rate da € 236,00 ciascuna; il prestito era stato estinto il 30/06/19, con rimborso di 35,69. Che contestava la nullità, ovvero l'annullabilità delle clausole contrattuali che limitavano, in caso di estinzione anticipata, il rimborso a favore degli attori delle spese sostenute in sede di stipula; il mancato rimborso in sede di estinzione anticipata della quota non goduta delle spese sostenute al momento della stipula. Che precisava che le era stata conferita procura che conteneva espresso conferimento del potere rappresentativo sostanziale nei rapporti bancari e legittimazione processuale ad agire in giudizio ex art 77 c.p.c. Che l'estinzione anticipata era stata inizialmente disciplinata dall'art. 8 direttiva 87/102/CEE recepita con l'art 125 TUB. Che il diritto del cliente al rimborso delle spese in caso di estinzione anticipata era stato ribadito dall'art 16 della direttiva 2008/48/CE del 23/10/08. Che era stato introdotto l'art 125 sexies TUB il quale stabiliva che *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore" e che "...in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. Che in giurisprudenza con la sentenza C-383/18 del 11/09/19 era stato chiarito che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/cee del consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". Che relativamente al *quantum*, il metodo di calcolo da adottare doveva essere parametrato al fattore tempo. Concludeva chiedendo la condanna della convenuta a pagare a CLIENTE N.1, la somma di € 2.869,80; a CLIENTE N.2, la somma di € 1.835,06; a CLIENTE N.3, la somma di € 4.746,36; a CLIENTE N.4, la somma di euro 3.952,53; a CLIENTE N.5, la somma di € 3.177,01; a CLIENTE N.6, la somma di € 2.059,09; a CLIENTE N.7, la somma di € 2.748,00; a CLIENTE N.8, la somma di € 3.258,03; a CLIENTE N.9, la somma di € 2.144,84; a CLIENTE N.10, la somma di € 1.955,51; a CLIENTE N.11, la somma di € 2.048,25; a CLIENTE N.12, la somma di € 2.095,98; a CLIENTE N.13, la somma di € 2.093,24; a CLIENTE N.14, la somma di € 2.054,81; a CLIENTE N.15, la somma di € 1.776,20.

Si costituiva BANCA, impugnando e contestando la domanda di parte attrice, eccepiva che CLIENTE N.1, aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.r.l. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 4.158,00 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che CLIENTE N.2, aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.p.a. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 2.518,40 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta ai momento dell'erogazione del finanziamento; che CLIENTE N.3 aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.p.a. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 1038,88 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 4.298,79; che CLIENTE N.4, aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.r.l. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 4.986,00 autorizzando la Banca a trattenere detto

importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 363,87 e dopo la decisione emessa da ABF la somma di euro 742,75; che CLIENTE N.5 aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.r.l.s. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 4.752,00 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che CLIENTE N.6 aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS, alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 1.494,00 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento, che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 513,61 e dopo la decisione emessa da ABF la somma di euro 941,29; che CLIENTE N.7 aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS, alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 3.243,00 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di € 124,56; che CLIENTE N.8 aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.p.a, alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 2,700,00 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 666,35; che CLIENTE N.9, aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.p.a. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 1.893,60 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 415,80; che CLIENTE N.10, aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.p.a. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 2.172,00 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 162,74; che CLIENTE N.11, aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.r.l. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 4.608,00 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 77,85; che CLIENTE N.12, aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società omissis s.p.a. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di 2.902,50 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che Neri Rosita. aveva stipulato- contratto con l'intermediazione della società omissis s.p.a. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 2.511,60 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 520,12; che CLIENTE N.14, aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.p.a, alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 2.167,20 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 201,79 che CLIENTE N.15, aveva stipulato il contratto con l'intermediazione della società OMISSIS s.p.a. alla quale si era impegnata a corrispondere la provvigione di euro 2.124,00 autorizzando la Banca a trattenere detto importo dal capitale erogato ed a corrisponderlo all'intermediario, cosa che era stata fatta al momento dell'erogazione del finanziamento; che il contratto era stato estinto anticipatamente ed era stata scomputata la somma di euro 71,00. Eccepsiva preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito. Eccepsiva, inoltre il

difetto di legittimazione passiva della parte attrice; che la procura, contenente il potere di nominare difensori, avrebbe dovuto avere la forma di scrittura privata autenticata in modo da poterne anche attestare l'antiorità del rilascio rispetto al conferimento della procura alle liti ed alla costituzione in giudizio. Eccepeva, ancora, il difetto di rappresentanza processuale e l'indeterminatezza della domanda. Che sulla domanda di rimborso deduceva che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 263/2022 era stato rimosso l'ostacolo che impediva l'interpretazione dell'ad. 125 sexies TUB. Che la Corte di Giustizia con sentenza C-555/21 del 09/02/2023, aveva affermato che il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato del suo credito immobiliare, di una riduzione del costo totale del credito che non include le spese indipendenti dalla durata del contratto. Che rimetteva in discussione il tema del rimborso dei costi applicati ai contratti di credito ai consumatori. Che la CGUE era arrivata a declinare il principio interpretativo secondo il quale non devono essere oggetto di riduzione, non solo i costi dei terzi, ma nessun costo che non dipenda dalla durata del credito anticipatamente estinto. Che la specialità del finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione o della pensione, la si trova direttamente dalla legge che lo disciplina, il DPR 180/50, nel quale era stato introdotto ad opera dell'ad. 31 co.1 del DLGS 169/12 l'art. 6 bis. Che detto tipo di finanziamento è rivolto solo ai consumatori che rispondono ai requisiti individuati dal DPR 180/50. Che il finanziamento verso la cessione di una quota dello stipendio o della pensione rientra fra quelle forme di finanziamento individuate dall'art. 2 co.2 lettera 1) della direttiva 2008/48/CE, alle quali la direttiva non si applica. Che le voci di intermediazione non erano oggetto di rimborso. Che il premio assicurativo non era oggetto di rimborso essendo stato incassato da compagnia assicurativa. Concludeva chiedendo dichiarare l'incompetenza per valore e la carenza di legittimazione della parte attrice. Nel merito, il rigetto.

La causa all'udienza del 17/10/2023 veniva trattenuta in decisione.

Rilevato che l'eccezione di incompetenza per valore è infondata e deve essere rigettata, infatti la parte attrice ha spiegato una domanda per ogni singolo cliente, non cumulabili tra loro. Che viene chiesto il pagamento, a favore di ogni singolo cliente di somme, tutte singolarmente, rientranti nella competenza per valore del giudice di pace adito. Che la Legge 23/07/2021 n. 106 di conversione del D.L. 25/05/2021 n. 73 ha introdotto l'art.11 octies con il quale è stato riformato l'art.125 sexies TUB, che non vale per i contratti stipulati prima del 25/07/2021. Che il diritto al rimborso di tutti i costi- vale solo "pro futuro" e non trova applicazione per i "vecchi" contratti come previsto dal comma 2 dell'art. octies. Che nei contratti per cui è causa si applica la disciplina del "vecchio" art. 125 sexies TUE.

Che la sentenza (cd Lexitor) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 C-383/18 è inidonea ad essere applicata ed è stata superata con la modifica dell'art. 125 sexies TUB di cui all'art. 11 octies della Legge n. 106 del 23/07/2021 pubblicata il 24/07/2021. Che solo ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della Legge di conversione dovevano essere applicati i principi affermati nella sentenza Lexitor.

Che successivamente per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 263/2022 è stato anche rimosso l'ostacolo che impediva l'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB. Che la Corte di Giustizia, con sentenza C-555/21 del 09/02/2023, aveva affermato che il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato del suo credito immobiliare, di una riduzione del costo totale del credito che non include le spese indipendenti dalla durata del contratto. Che rimetteva in discussione il tema del rimborso dei costi applicati ai contratti di credito ai consumatori. Che la CGUE era arrivata a declinare il principio interpretativo secondo il quale non devono essere oggetto di riduzione, non solo i costi dei terzi, ma nessun costo che non dipenda dalla durata del credito anticipatamente estinto. Che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 9 febbraio 2023, C-555/21, Pres. Jurimae, Rel. Safjan (Contratti bancari — consumatore — credito immobiliare — sentenza Lexitor — rimborso costi estinzione anticipata) ha ritenuto che: *"L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili*

residenziali e recante modifica della direttive 2008/48/CE e 2013/26/UE e del regolamento (LIE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito".

Che la specialità del finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione o della pensione, la si trova direttamente dalla legge che lo disciplina, il DPR 180/50, nel quale è stato introdotto, ad opera dell'art. 31 co.1 del DLGS 169/12 l'art. 6 bis. Che ex art. 31 co.1 del DLGS 169/12 al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti). 1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinata dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Che detto tipo di finanziamento è rivolto solo ai consumatori che rispondono ai requisiti individuati dal DPR 180/50. Che il finanziamento verso la cessione di una quota dello stipendio o della pensione rientra fra quelle forme di finanziamento individuate dall'art 2 co.2 lettera I) della direttiva 2008/48/CE, alle quali la direttiva non si applica. Che, comunque, si osserva i sigg,ri CLIENTE N.1, CLIENTE N.2, CLIENTE N.3, CLIENTE N.4, CLIENTE N.5, CLIENTE N.6, CLIENTE N.7, CLIENTE N.8, CLIENTE N.9, CLIENTE N.10, CLIENTE N.11, CLIENTE N.12, CLIENTE N.13, CLIENTE N.14, CLIENTE N.15 hanno sottoscritto i contratti tutti prima del 24/07/2021. Ne consegue, in ogni caso, l'applicabilità della normativa vigente al momento della sottoscrizione degli stessi. Che il contratto ha valore di legge tra le parti. Che il collegio di coordinamento dell'arbitro bancario finanziario, con la decisione del 15/10/21 postulava il seguente principio: «in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11 octies, comma 20, ultimo periodo, di 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c. d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione». Che pertanto solo relativamente ai costi c.d. recurring c'è l'obbligo di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Che, *ad abundantiam*, si osserva che le parti attrici hanno stipulato i contratti di finanziamento contro cessione pro solvendo di quote di stipendio, approvando specificatamente, ex artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole contrattuali relative agli oneri rimborsabili in caso di estinzione anticipata ed alla copertura assicurativa, infatti c'è una doppia sottoscrizione. Che i contratti prevedono la voce "estinzione anticipata, indennizzo e spese rimborsabili" nella quale si legge: "in tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito. Ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (TAN) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento. Per tali ipotesi il cessionario ha diritto ad un indennizzo che non può superare l'1% dell'importo del debito residuo, se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero lo 0.5% del medesimo importo se la vita residua del prestito è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è in ogni caso dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro 10,000. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico, perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 12. Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsabili al cedente per la sola quota non maturata".

Che, pertanto, in caso di estinzione anticipata, risultano anche contrattualmente escluse dal rimborso (A) le spese di istruttoria, (B) le commissioni di attivazione, (E) oneri erariali, (F) costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito. Che, si ribadisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 comma 2 e dell'art. 1342 cc, il cedente dichiarava di approvare specificatamente dette clausole, infatti risulta una doppia sottoscrizione. Che le clausole contrattuali, specificatamente approvate con doppia sottoscrizione, sono pienamente valide ed efficaci. Che, ancora, si osserva che la parte attrice chiedeva l'estinzione anticipata e la convenuta provvedeva a riconoscere, ove dovuti, gli importi non maturati. **Che per quanto attiene alla richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione ed assicurativi, le stesse risultano infondate in quanto le parti attrici conferivano incarico di intermediazione ed assicurativo a terzi.** Che le commissioni spettano al mediatore creditizio al quale il mutuatario si è rivolto direttamente, come anche gli oneri assicurativi. **Che la richiesta di rimborso risulta anche infondata perché si basa sull'erronea applicazione retroattiva dell'art. 125 sexies c. 1 TUB che invece non è applicabile al caso di specie.** Che, come detto, la sentenza (c.d. Lexitor) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 C.383/18 è inidonea ad essere applicata ed è stata superata con la modifica dell'art. 125 - sexies TUB di cui all'art. 11 - octies della Legge n 106 del 23/07/2021 pubblicata il 24/07/2021. Che solo ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della Legge di conversione dovevano essere applicati i principi affermati nella sentenza Lexitor. Che le parti attrici hanno sottoscritto il contratto precedentemente, ne consegue l'applicabilità della normativa vigente al momento della sottoscrizione degli stessi. Che, allo stato, deve ritenersi esclusa l'applicazione ai contratti conclusi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, altrimenti si violerebbe il principio della irretroattività della legge. Che, però come detto, **il finanziamento verso la cessione di una quota dello stipendio o della pensione rientra fra quelle forme di finanziamento individuate dall'art. 2 co.2 lettera l) della direttiva 2008/48/CE, alle quali la direttiva non si applica.** Che detto tipo di finanziamento è rivolto solo ai consumatori che rispondono ai requisiti individuati dal DPR 180/50. Che nella Sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale si legge: *«...9.1 – il 23 aprile 2008 è stata approvata la direttiva 2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumatore. La nuova normativa, diversamente dalla precedente, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9). A tal fine, l'art. 22, paragrafo 1, dispone che «nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diversa da quelle in essa stabilite». Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g). con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notanti: sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte». A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso». Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa «eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2». 9.2.- Nell'ordinamento italiano, la direttiva 2008/48/CE è stata attuata con il dlgs. n. 141 del 2010, il cui art.*

1 ha interamente sostituito il Capo II del Titolo VI del tu. bancario. In particolare, la disciplina del rimborso anticipato è stata recepita nell'art. 125-sexies tu, bancario, il cui comma 1. prima delle recenti modifiche, recitava: «il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Quanto alla nozione di costo totale del credito, essa è stata riprodotta nell'art. 121, comma 1, lettera e), t. u. bancario, secondo cui il «"costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza», Il comma 2 sempre dell'art 121 precisa, inoltre, che «Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito. o per ottenerlo alle condizioni offerte»". Che, pertanto, il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Che ex art.121 del testo unico bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n 385) "e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese. a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza". Che sempre nell' art. 121 del testo unico bancario (D.Igs. 1 settembre 1993, n. 385) si legge: " 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi e servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.". Che, dagli atti, risulta che parte convenuta ha ottemperato al contratto, regolarmente stipulato e perfettamente valido, ne consegue che, allo stato, la domanda così come proposta dalle parti attrici è infondata e deve essere rigettata.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita così provvede:

Rigetta la domanda proposta da SOCIETA' PROCURATRICE., in qualità di procuratrice di CLIENTE N.1, CLIENTE N.2, CLIENTE N.3, CLIENTE N.4, CLIENTE N.5, CLIENTE N.6, CLIENTE N.7, CLIENTE N.8, CLIENTE N.9, CLIENTE N.10, CLIENTE N.11, CLIENTE N.12, CLIENTE N.13, CLIENTE N.14, CLIENTE N.15, rapp.ta e difesa dall'Avv. OMISSIS.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra re parti in ragione della peculiarità della questione sottesa disaminata.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Roma, 31.01.2024

Giudice di Pace
Avv. Fabrizio Carlesimo

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***